

Publicato il 23/01/2018

N. 00032/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Bagliani Ririfi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Chiara Cocchi, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Macaggi, 21/8;

contro

Comune di Genova, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale 15/2/2013, n. 58375, avente ad oggetto intervento edilizio in Via Vassallo 10R – DIA 7832/12; della nota 11/1/2013 del Comune di Genova avente identico

oggetto;

di tutti gli atti preparatori e/o presupposti e/o connessi e/o conseguenti;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento della nota comunale 7/8/2013, n. 428, reiterativa nei contenuti della nota 15/2/2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per la ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Bagliani Rififi a r.l., proprietaria dell'autorimessa con parcheggi privati sita in Genova, via Vassallo n. 10R, ha presentato una DIA in data 11 dicembre 2012 per la realizzazione di opere interne e la modifica della destinazione d'uso, ad uffici, di tale unità immobiliare.

Con nota in data 11 gennaio 2013, il Comune ha chiesto documentazione integrativa e, nelle more, ha inibito l'inizio dei lavori.

La nota suddetta è stata avviata alla spedizione il successivo 15 gennaio.

La Società ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 31 gennaio 2013, contestualmente rappresentando che era già decorso il termine di legge per l'esercizio del potere inibitorio.

Con successiva nota del 15 febbraio 2013, il Comune ha significato che l'intervento non era ammissibile perché in contrasto con la disciplina del PUC (atteso che la precedente destinazione ad autorimessa non esprimeva alcuna superficie agibile e, pertanto, si tratterebbe di nuova costruzione, non ammessa dallo strumento urbanistico generale) e del regolamento edilizio comunale (che non ammette l'uso abitativo dei locali interrati).

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 5 marzo 2013 e depositato il successivo 13 marzo, la Società interessata ha impugnato le note comunali suddette, denunciando i seguenti vizi di legittimità:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, l. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, difetto di istruttoria e/o di motivazione. Travisamento.

II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, violazione e/o falsa

applicazione delle norme del PUC vigente.

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, violazione e/o falsa applicazione delle norme del PUC adottato.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, REC vigente. Falsità del presupposto e/o travisamento.

V) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, l. 241/1990 e s.m.i., nonché degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di presupposto. Illogicità e/o ingiustizia grave e manifesta.

I lavori, che avevano preso avvio il 17 gennaio 2013, sono stati completati il successivo 4 aprile.

Con istanza del 4 luglio 2013, la Società interessata ha chiesto il rilascio del certificato di agibilità.

Anziché pronunciarsi sull'istanza, il Comune, con nota del 7 agosto 2013, ha confermato le ragioni inibitorie che fanno riferimento alla pretesa violazione delle norme del PUC.

Quest'ultimo atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 ottobre 2013 e depositato il successivo 21 ottobre, con cui si denuncia:

VI) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, l. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, difetto di istruttoria e/o di motivazione. Travisamento.

VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, violazione e/o falsa applicazione delle norme del PUC vigente.

VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 30, l.r. 16/2008. Difetto di presupposto, violazione e/o falsa applicazione delle norme del PUC adottato.

Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Genova.

In prossimità dell'udienza di trattazione, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

E' fondata e assorbente la censura di legittimità sollevata con il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, concernente il tardivo esercizio del potere inibitorio dei lavori da parte del Comune.

L'art. 26, comma 1, della l.r. Liguria n. 16/2008 stabiliva, nel testo vigente *ratione temporis*, che “*il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DLA, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2*”.

L'art. 30, comma 1, della stessa legge prevedeva che “*il responsabile dello SUE: a) ove entro il termine indicato all'articolo 26,*

comma 1, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite all'articolo 26, comma 2, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.

E' pacifico che il termine per il controllo della DIA da parte dell'amministrazione ha natura perentoria e che la sua scadenza comporta la decadenza dal relativo potere, fatta salva la successiva possibilità di intervento in via di autotutela.

E' parimenti indubbio che si tratti di un atto recettizio il quale, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata.

Ciò premesso, occorre rammentare come, in tema di notificazioni e comunicazioni in materia civile, la Corte costituzionale abbia avuto modo di affermare che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, individuando come soluzione costituzionalmente obbligata quella desumibile dal principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante (Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477).

Ha precisato ancora la Consulta che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale l'agente postale) sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante.

Tali principi sono stati trasfusi nel terzo comma dell'art. 149 c.p.c. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263), a mente del quale *“la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”*.

Questa Sezione ha già fatto applicazione di tali principi nell'interpretazione del citato art. 30, comma 1, stabilendo che, per evitare la decadenza dell'amministrazione, è necessario che l'atto di inibizione dei lavori non venga soltanto adottato, ma anche consegnato all'agente postale entro il termine prescritto per l'esercizio del potere (T.A.R. Liguria, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1511).

Nel caso in esame, la DIA è stata presentata al Comune di Genova in data 11 dicembre 2012.

L'impugnato atto inibitorio è stato adottato in data 11 gennaio 2013 ed è stato consegnato all'agente postale il successivo giorno 15.

Il termine decadenziale previsto dalla legge, quindi, era già spirato al momento della formazione dell'atto inibitorio (anche se per un solo giorno) e, comunque, era ampiamente scaduto quando l'atto medesimo è stato consegnato all'agente postale.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

A fortiori, è illegittimo e deve essere annullato il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, recante sostanziale conferma dell'inibizione all'esecuzione dei lavori, poiché ampiamente successivo alla conclusione dei lavori medesimi e formato quasi sette mesi dopo la presentazione della DIA.

La natura formale del riscontrato vizio di legittimità induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Richard Goso

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO